

DECRETO 13 febbraio 1990 n.24 (pubblicato l' 8 marzo 1990)

Regolamento applicativo alla Legge 20 settembre 1989 n.96

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la Legge 20 settembre 1989 n.96;
Vista la delibera del Congresso di Stato in
data 6 febbraio 1990;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a
pubblicare:*

Art. 1

*Parte generale riguardante le
modalità di presentazione delle domande*

Ogni richiesta tendente ad usufruire dei benefici della Legge 20 settembre 1989 n.96 ("Interventi per lo sviluppo dell'Agricoltura") deve essere inquadrata in un dettagliato piano aziendale tale da evidenziare che gli interventi siano aderenti alla realtà dell'azienda ed economicamente attuabili, nonché dal lato tecnico e degli indirizzi in linea con gli obiettivi di programma fissati ai sensi dell'articolo 58 della citata legge.

Coloro che intendono avvalersi dei benefici devono presentare domanda alla Commissione Agraria e Forestale su specifico modulo messo gratuitamente a disposizione, la quale è tenuta a deliberare in via ordinaria entro due mesi dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Le domande vanno inoltrate alla Segreteria dell'Ufficio Agrario che all'atto del deposito della richiesta rilascia specifica certificazione.

Il modulo domanda per la richiesta dei benefici ha le caratteristiche di cui all'allegato "A" - del presente regolamento.

All'atto della presentazione di ogni pratica devono essere allegati i seguenti documenti fondamentali:

la licenza di operatore agricolo, lo stato di famiglia, la documentazione catastale dell'azienda agraria, nonché ogni specifica ulteriore documentazione espressamente richiesta dal presente regolamento nei successivi articoli.

Art. 2

*Licenza di Operatore Agricolo
formazione e potenziamento dell'Impresa Agricola*

Per il rilascio della licenza di "Operatore Agricolo Coltivatore Diretto" di cui all'art.2 della citata legge il richiedente deve presentare specifica domanda alla Commissione Agraria e Forestale allegando la seguente documentazione:

stato di famiglia - certificato di nascita - certificato di residenza - certificato catastale dell'azienda agricola.
- Dichiarazione dell'Ufficio Tributario attestante la condizione di non godimento di altro reddito da attività produttiva.
- Dichiarazione dell'Ufficio del Lavoro attestante la non occupazione in altri settori.
- Documentazione catastale attestante che la superficie dell'azienda agricola raggiunge Ha.6.00.00 per indirizzi estensivi, Ha.2.00.00 per indirizzi intensivi. Ed un reddito complessivo catastale di L.60.000=(RD).

Per l'accertamento delle superfici e delle caratteristiche richiamate dall'art.2, l'Ufficio Agrario può avvalersi di specifica documentazione prodotta da altri uffici o servizi dello Stato.

In via transitoria ed in deroga alle norme previste dalla Legge 29 settembre 1989 n.96 e dal presente Regolamento, la licenza di operatore agricolo coltivatore diretto viene altresì rilasciata dietro semplice attestazione di qualifica a coloro che, sulla base delle norme vigenti anteriormente alla citata legge, sono già in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

La Commissione Agraria e Forestale entro un mese dalla presentazione della domanda deve dare la relativa risposta con la specifica motivazione.

L'Ufficio Agrario a seguito della presentazione della richiesta è tenuto entro 15 giorni dalla data di presentazione ad eseguire la relativa istruttoria allo scopo di evidenziare: l'attività lavorativa effettiva, stabile, continuativa per la conduzione dell'Azienda; nonché le caratteristiche strutturali e produttive dell'azienda, l'effettiva disponibilità dei terreni dichiarati con certificazione catastale nelle varie forme di uso e possesso. Stante la condizione per il rilascio della "licenza di operatore agricolo" al coltivatore diretto, sulla base della istruttoria eseguita dall'Ufficio Agrario, la Commissione Agraria e Forestale con apposita delibera rilascerà uno specifico attestato (modulo B) allegato al presente Regolamento.

Per il rilascio della licenza di operatore agricolo imprenditore di cui all'art. 3 della legge citata i richiedenti devono presentare specifica domanda alla Commissione Agraria e Forestale allegando la seguente documentazione:

stato di famiglia, certificato di nascita, certificato di residenza, certificato catastale dell'azienda agricola su cui l'operatore agricolo imprenditore intende svolgere la propria attività di conduzione. Documentazione attestante che l'azienda nel suo complesso ha una superficie totale non inferiore ad Ha.12.00.00 per indirizzi estensivi, Ha.4.00.00 per indirizzi intensivi ed un reddito dominicale catastale superiore a L.120.000=. I terreni condotti in affitto devono rientrare nei termini contrattuali previsti dalla legge citata: certificazione dell'Ufficio di Collocamento dalla quale emerga che il richiedente ha a proprio carico, con regolare rapporto di lavoro dipendenti salariati per la conduzione dell'azienda in maniera continuativa e

stabile. La Commissione Agraria e Forestale entro un mese dalla presentazione della domanda è tenuta ad esaminare la richiesta; l'Ufficio Agrario entro 15 giorni dalla presentazione deve eseguire la relativa istruttoria nella quale dovranno emergere: le caratteristiche strutturali dell'azienda nonchè l'orientamento produttivo, la reale disponibilità dei terreni dichiarati. Verificate le condizioni per il rilascio della licenza di Operatore Agricolo, all'imprenditore sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio Agrario la Commissione Agraria e Forestale con apposita delibera rilascerà uno specifico attestato (modulo C) allegato al presente Regolamento.

In caso di domande plurime da parte di un medesimo operatore è possibile l'utilizzo plurimo della documentazione prescritta per ogni pratica.

Per le pratiche riguardanti la costruzione di abitazioni, edifici destinati alla zootecnia, serre impianti di vigneti, oliveti, altre colture arboree, piante officinali, prati pascolo, coltivazioni foraggere specializzate, recinzioni, rimboschimenti, interventi ed esecuzioni di opere relative a miglioramenti fondiari e di risanamento idrogeologico, per opere riguardanti la formazione di laghetti collinari, valgono i prezziari fissati annualmente dalla Commissione Agraria su proposta dell'Ufficio Agrario.

Alle pratiche riguardanti l'acquisto di attrezzature e trattori agricoli deve essere ulteriormente aggiunto il preventivo di spesa predisposto dalla ditta interpellata dal richiedente, nonchè una dettagliata descrizione della attrezzatura; per la richiesta di collaudo ad approvazione avvenuta della pratica, si rende necessario presentare regolare fattura emessa dalla ditta fornitrice che dovrà avere data posteriore a quella di presentazione della domanda. La medesima fattura dovrà essere debitamente vidimata dall'Ufficio Tributario con il conseguente pagamento della relativa imposta prevista dalle norme vigenti. Se viene richiesto il contributo, la fattura dovrà essere quietanzata; se richiesto il mutuo l'interessato deve presentare dichiarazione del fornitore comprovante il versamento della somma a carico dell'acquirente.

La licenza di Operatore Agricolo è determinante per la prestazione di quelle pratiche riguardanti quei benefici ove il requisito richiesto è vincolante per accedere ai benefici stessi.

L'Ufficio Agrario ha il compito di predisporre, per ogni richiesta pervenuta per l'esame della Commissione Agraria, una istruttoria tecnico-economica allo scopo di fornire elementi, conoscenze ed indicazioni, sull'azienda, sul tipo di intervento e quant'altro l'ufficio medesimo ritiene opportuno riferire sulla pratica medesima allo scopo di fornire i più ampi elementi possibili per l'esame da parte della Commissione Agraria e Forestale.

L'Ufficio Agrario entro un mese dalla presentazione della domanda è tenuto a predisporre la regolare istruttoria di cui al precedente comma.

Annualmente la Commissione Agraria fisserà i termini di presentazione delle domande in relazione ai singoli articoli. Tali termini dovranno essere convenientemente divulgati mediante specifica delibera.

La Commissione Agraria sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio Agrario comunica all'interessato con

lettera raccomandata l'esito della pratica indicando gli eventuali adempimenti, indicando altresì i termini dei lavori, miglioramenti ed acquisti.

L'Ufficio Agrario sulla base di elementi che evidenzino reali necessità può concordare delle proroghe.

Del riconoscimento delle proroghe di cui sopra l'Ufficio Agrario è tenuto a darne comunicazione alla Commissione Agraria e Forestale.

Acquisti, miglioramenti, lavori debbono essere preventivamente autorizzati dalla Commissione Agraria.

A seguito dell'approvazione della domanda, l'interessato ad acquisti fatti, ed a ultimazione dei lavori, a completamento dei miglioramenti, deve avanzare domanda di collaudo all'Ufficio Agrario. La procedura di collaudo deve avvenire entro un mese dal recepimento della richiesta.

L'Ufficio Agrario sulla base della documentazione amministrativa è tenuto ad emettere le proposte di pagamento delle relative pratiche entro mesi due dalla definizione delle procedure di collaudo.

L'Ufficio Agrario non potrà effettuare istruttorie tecnico-economiche di pratiche con una documentazione incompleta.

La documentazione tecnica per ogni pratica è basata su di una relazione dalla quale dovranno emergere, se pur in maniera concisa, i seguenti elementi:

- 1) posizione giuridica e professionale del richiedente;
- 2) superficie complessiva aziendale distinta nelle diverse forme di uso e possesso dei terreni;
- 3) riparto colturale;
- 4) orientamento tecnico-produttivo dell'azienda.

La Commissione Agraria e Forestale stabilirà di volta in volta i termini utili entro i quali dovranno essere effettuate le opere o gli acquisti. Solo la Commissione Agraria e Forestale è competente a riconoscere eventuali deroghe di tali termini su specifica richiesta dell'interessato che dovrà dettagliatamente motivarne le cause.

Tutti i documenti relativi alle pratiche della Legge 20 settembre 1989 n.96 sono esenti dalla tassa di bollo.

Le Cooperative Agricole e le Associazioni Cooperative costituite per la gestione e la conduzione di Aziende Agrarie, per accedere alla licenza di "Operatore Agricolo" in qualità di Cooperativa od "Associazione Cooperativa" devono presentare apposita domanda alla Commissione Agraria e Forestale presentando la seguente documentazione:

- Attestato di iscrizione presso il Tribunale Comissariale Civile e Penale nel pubblico registro delle cooperative e dei Consorzi Agricoli - (Art.5 Legge 17 giugno 1974 n.45).
- Attestato di iscrizione presso il registro delle Associazioni Cooperative istituito presso il Dicastero Agricoltura (Art. 6 Legge 17 giugno 1974 n.45).
- Documentazione catastale delle Aziende Agrarie rientranti nella Cooperativa od Associazione Cooperativa.
- Delega al Presidente o Legale rappresentante rilasciata dal Consiglio di Amministrazione od Assemblea per presentare la richiesta.
- Riconoscimento dell'Ente Cooperativo da parte della

Commissione per la Cooperazione Agricola (Art. 4 Legge 17 giugno 1974 n.45).

- Licenza di Operatore Agricolo di cui all'articolo 2 della legge citata per il socio occupato a tempo pieno, facente parte dell'Associazione e Cooperativa Agricola.

- Elenco delle Aziende Associate e dei relativi soci.

- La richiesta va presentata alla Commissione Agraria e Forestale dal Presidente o rappresentante legale dell'Ente Cooperativo.

- Le Cooperative, le Associazioni Cooperative costituite per la gestione e la conduzione di Aziende Agrarie ai fini del rilascio della licenza di Operatore Agricolo, devono altresì raggiungere i seguenti minimi di superficie complessiva:

Associazioni Cooperative - superficie complessiva minima di Ha.12.00.00 per indirizzo estensivo, Ha.4.00.00 per indirizzo intensivo.

Cooperative Agricole - superficie complessiva minima Ha.36.00.00 per indirizzo estensivo ed Ha.12.00.00 per indirizzo intensivo.

La Commissione Agraria e Forestale entro un mese dalla presentazione della domanda deve formulare la relativa risposta con le specifiche motivazioni. L'Ufficio Agrario entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta deve predisporre la relativa istruttoria per verificare le condizioni emergenti nella documentazione da trasmettere alla Commissione Agraria e Forestale. Verificate le condizioni per il rilascio della licenza di Operatore Agricolo di cui all'art. 3 comma 2° la Commissione Agraria e Forestale con apposita delibera rilascerà uno specifico attestato (modulo D) allegato al presente Decreto.

L'Ufficio Agrario è tenuto a redigere in maniera graduale e progressiva un albo degli Operatori Agricoli riconosciuti ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 20 settembre 1989 n.96 costituendo per ogni Operatore Agricolo munito di licenza una apposita posizione contenente la caratteristica dell'azienda condotta riferita alla superficie, orientamento produttivo, nonché registrando i singoli benefici goduti ai sensi della legge regolamentata dal presente Decreto.

L'Ufficio Agrario è altresì impegnato a verificare costantemente nel tempo se continuano a sussistere per ogni Operatore Agricolo munito di licenza le condizioni previste dagli specifici articoli riferendo di conseguenza alla Commissione Agraria e Forestale per le eventuali azioni da intraprendere.

I benefici di cui all'art. 4 della legge citata sono applicabili per l'acquisto di nuove unità aziendali organiche, appezzamenti singoli idonei ad incrementare la superficie aziendale.

La superficie minima della nuova unità aziendale che si intende acquistare non deve essere inferiore ad Ha.6.00.00 per indirizzi estensivi od Ha.2.00.00 per indirizzi intensivi, costituita anche da più corpi purchè dal centro aziendale non distino più di Km. 3 ed avente comunque un reddito catastale (RD) superiore a L.60.000=. complessivo. La superficie minima riguardante l'acquisto di nuovi appezzamenti tali da incrementare la superficie aziendale in modo razionale e produttivo non deve essere inferiore ad Ha.1.00.00 per indirizzi estensivi ed Ha.00.50.00 per indirizzi intensivi.

I tecnici per poter usufruire del mutuo debbono svolgere l'attività di Imprenditore Agricolo ed essere muniti di regolare licenza.

Le Cooperative Agricole e le Associazioni Cooperative Agricole al fine di beneficiare di quanto previsto dall'art. 4 devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Per gli acquisti di cui all'art. 4 della Legge 20 settembre 1989 n.96 coloro che hanno usufruito dei benefici hanno l'obbligo di condurre normalmente l'azienda al fine di giustificare l'acquisto effettuato cioè in relazione alla finalità a cui la legge tende. L'Ufficio Agrario è tenuto ad effettuare periodici e costanti controlli e per gli inadempienti sarà proceduto a recupero del beneficio goduto, a mezzo di delibera della Commissione Agraria e Forestale su riferimento proposto dall'Ufficio Agrario.

La valutazione di stima del terreno oggetto della richiesta dei benefici di cui all'art. 4 della legge citata predisposta dall'Ufficio Agrario dovrà basarsi sui valori fissati normalmente per la determinazione del valore dei terreni Agricoli a mezzo di specifico Decreto Reggense emesso sulla base di quanto prevede la Legge n.18 del 15 marzo 1980.

Per gli acquisti fatti da acquirenti che intendono trasformarsi in Operatori Agricoli di cui all'art. 2, l'azienda dei medesimi in gestione nel complesso deve raggiungere all'atto della richiesta di cui all'art. 4 già una superficie di Ha.6.00.00 per indirizzi estensivi, Ha.2.00.00 per indirizzi intensivi ed avere comunque un reddito dominicale superiore a L.60.000=.

Alla formazione complessiva della superficie richiesta possono concorrere anche terreni gestiti in affitto, con contratti legalmente registrati ed a qualsiasi altro titolo legale nei quali sia precisata che la durata del rapporto non sia inferiore ad anni 6.

Per l'esenzione dell'imposta di successione ed ipotecaria a favore degli Operatori Agricoli muniti di regolare licenza di cui all'art. 2 a condizione che vi sia l'impegno a condurre normalmente i beni per almeno 10 anni, la Commissione Agraria e Forestale a mezzo dell'Ufficio Agrario rilascia apposito documento (modulo E); con lo stesso documento verrà rilasciata dall'Ufficio Agrario e Forestale l'attestazione per esenzioni di cui all'art. 7. Per le cambiali agrarie la dichiarazione dell'Ufficio Agrario e Forestale è fatta a mezzo di apposito modulo F.

L'Ufficio Agrario è tenuto a verificare costantemente le condizioni di cui sopra ed a riferire alla Commissione Agraria per i casi in cui non siano rispettate le norme previste nella presente legge e relativo regolamento di applicazione.

Per la determinazione delle superfici minime aziendali, di cui al presente articolo, il rapporto fra superficie a coltivazione estensiva e superficie intensiva è fissato 1:3.

Art. 3

Norma sull'affittanza dei terreni

Per il riconoscimento del contributo di cui agli artt. 9 e 10 documento essenziale è il contratto di affitto stipulato nei termini e nei modi previsti nel presente

Regolamento.

La Commissione Agraria e Forestale annualmente stabilirà l'ammontare dei canoni di affitto sulla base di precisi indici riferiti alla qualità dei terreni, loro destinazione, fertilità e stato idrogeologico. L'Ufficio Agrario per tale aspetto è chiamato a fornire alla Commissione Agraria e Forestale tutti gli elementi tecnico-economici.

I terreni per i quali sarà riconosciuto il beneficio di cui agli artt. 9 e 10 dovranno essere razionalmente condotti ed utilizzati in relazione alle possibili vocazioni nonchè sfruttati agronomicamente in linea con l'orientamento produttivo dell'azienda.

Qualora persistano sul territorio terreni in stato di abbandono o i cui proprietari non sono intenzionati alla loro conduzione, il Dicastero all'Agricoltura a mezzo dell'Ufficio Agrario sulla base dei termini di cui all'art. 11 può attuare la conduzione dei terreni direttamente a mezzo di strutture dell'amministrazione pubblica nonchè mediante il subaffitto a privati Operatori Agricoli e Imprenditori Agricoli muniti di regolare licenza.

In via preferenziale l'assegnazione dei terreni di cui sopra, deve tendere ad una razionalizzazione delle aziende dei privati e la distribuzione alle varie aziende, deve tenere conto della realtà aziendale, orientamento produttivo, occupazione e rapporto forza-lavoro.

Le Aziende che hanno avuto in assegnazione terreni devono condurre questi in maniera razionale e continuativa. L'Ufficio Agrario è chiamato a vigilare costantemente sulla conduzione dei terreni e per il rispetto delle clausole contenute nel contratto di subaffitto ed a riferire costantemente al Dicastero.

Il canone di affitto dei terreni ceduti per la conduzione al Dicastero nonchè il relativo canone di subaffitto saranno stabiliti dalla Commissione Agraria annualmente.

Ogni copia di contratto di affitto e di subaffitto deve essere regolarmente registrata e copia deve essere trasmessa alla Commissione che regola il rapporto di affittanza di cui all'art. 16 della legge.

La Commissione di cui all'art. 16 ha sede presso l'Ufficio Agrario e Forestale. La stessa Commissione nomina al suo interno un segretario con il compito di redigere i verbali delle sedute nonchè curare la tenuta della corrispondenza. Il materiale e la relativa documentazione saranno tenuti in deposito presso l'Ufficio Agrario.

Art. 4

Miglioramenti Fondiari e Strutture

Le pratiche per le richieste di cui all'art. 17 devono contenere precisi elaborati di carattere tecnico-economico sul tipo degli interventi.

Si intendono opere di miglioramento fondiario "decespugliamenti, livellamenti, interventi di carattere idrico per favorire la stabilità dei terreni, drenaggi, affossature, strade poderali, fognature, rimessa in coltura terreni".

La richiesta prima di essere esaminata dalla Commissione Agraria e Forestale deve essere stata sottoposta ai preventivi pareri di approvazione degli

Uffici Progettazione, Urbanistica e Agrario nonchè oggetto d'esame delle competenti commissioni previste dalle normative che regolamentano la gestione del territorio. L'Ufficio Agrario è tenuto ad inoltrare le richieste degli uffici di cui sopra con il proprio parere di competenza ed un'adeguata istruttoria che documenti ed illustri gli interventi programmati.

Le richieste presentate dai non Operatori Agricoli devono avere un preciso carattere di intervento migliorativo ed i richiedenti od il richiedente devono offrire precise garanzie sull'esecuzione dei lavori nonchè sulle successive opere di manutenzione di carattere ordinario.

Approvata la richiesta da parte della Commissione Agraria e Forestale l'Ufficio Agrario è autorizzato a sottoscrivere con il richiedente una specifica convenzione circa l'attuazione delle opere di miglioramento, i tempi di attuazione e le forme di intervento.

I laghetti collinari dell'art. 18 devono essere progettati con criteri tali da assicurare il normale approvvigionamento idrico per rendere la struttura utilizzabile. Devono essere adeguati alla necessità dell'azienda; la stessa azienda deve all'atto della richiesta presentare un preciso programma di indirizzo produttivo a carattere poliennale dal quale dovrà emergere con chiarezza l'effettiva utilizzazione dell'acqua sia per fini irrigui che per fini strettamente produttivi aziendali.

Alla pratica va allegata una dettagliata relazione di carattere idrogeologico sulla zona interessata all'opera che attesti la stabilità della medesima.

L'Ufficio Agrario e Forestale attuate le necessarie indagini nella zona e studiate le eventuali possibilità cercherà di favorire la costruzione di laghetti interaziendali. Le opere programmate devono essere preventivamente approvate dalle competenti commissioni sulla base delle norme urbanistiche e di gestione del territorio.

Per la richiesta di cui all'art. 19 l'interessato deve presentare domanda-richiesta di intervento sulla base di un dettagliato programma che contempli le varie opere per il completamento della bonifica. Il programma deve contenere il progetto di intervento indicando le varie fasi esecutive mediante dettagliata progettazione, il tipo di opera, il tempo di attuazione, i costi. Il piano deve essere inserito in un preciso programma aziendale che garantisca la sua attuazione nel tempo. L'area di intervento su cui si intenda attuare le opere di completamento deve rientrare nel Piano Generale di Bonifica Calanchiva e l'area stessa deve essere stata oggetto di bonifica primaria in modo tale da poter essere integrata e completata con gli interventi successivi.

Le domande con i relativi elaborati saranno preventivamente esaminate dal lato tecnico in maniera congiunta dall'Ufficio Agrario e dall'Ufficio Progettazione e successivamente presentate all'esame della Commissione Agraria per l'approvazione.

Ai fini del presente articolo si intendono opere di completamento: la messa in coltura, l'inerbimento, il cespugliamento, la regimazione delle acque, il rimboscimento, la esecuzione di opere idrauliche minori. Opere diverse dovranno essere espressamente autorizzate caso per caso dagli uffici competenti.

La Commissione Agraria su proposta dell'Ufficio Agrario e dell'Ufficio Progettazione può aggiornare con specifica delibera la tipologia delle opere considerate di "completamento".

L'Ufficio Agrario e l'Ufficio Progettazione annualmente predisporranno un preciso prezzario dei costi delle opere su cui determinare la spesa ammessa oggetto di intervento dei benefici di cui in oggetto. I richiedenti che non rientrano nella qualifica di Operatori Agricoli muniti di regolare licenza che intendono avanzare richiesta dei benefici di cui all'art. 19 devono produrre documentazione catastale dalla quale emerge la disponibilità della superficie interessata dalla bonifica che sia superiore ad Ha.2.00.00. Detta superficie può essere sia a titolo di proprietà che di affitto. In caso di affitto il contratto deve rientrare nei termini di cui all'art. 13 ed essere regolarmente registrato presso i competenti uffici.

L'effettiva disponibilità dell'azienda ad eseguire i lavori approvati sarà di volta in volta valutata dall'Ufficio Agrario, sulla base delle reali condizioni del richiedente, dalla disponibilità di manodopera, dalla attrezzatura disponibile. Il collaudo tecnico economico degli interventi eseguiti sarà predisposto dall'Ufficio Agrario unitamente a funzionari dell'Ufficio Progettazione debitamente incaricati.

Le costruzioni di cui all'art. 20 nonchè i riattamenti e ampliamenti debbono corrispondere alle esigenze dell'azienda agricola a cui sono adibite e agli addetti necessari alla conduzione dell'azienda stessa. Gli indici urbanistici dei fabbricati dovranno rispettare le norme di legge del Piano Regolatore Generale.

Nel caso che la famiglia del richiedente comprenda anche non addetti all'agricoltura la quota del fabbricato afferente ad essi non deve essere computata nell'importo del mutuo.

Tale importo sarà corrisposto per il 30% all'inizio dei lavori, il 40% a rustico ultimato e il 30% a collaudo avvenuto e ad abitabilità rilasciata.

Le pratiche presentate per l'esame della Commissione Agraria e Forestale devono preventivamente essere state approvate per il rilascio della regolare concessione edilizia dalla competente commissione.

La Commissione Agraria e Forestale annualmente su proposta dell'Ufficio Agrario e Forestale emetterà i relativi prezzari delle varie costruzioni su cui determinare la relativa spesa ammessa.

Le incentivazioni di cui all'art. 21 sono concesse sia per la parte edilizia che per le attrezzature relative necessarie per un razionale funzionamento.

Le strutture finanziate dovranno rientrare nei programmi e negli orientamenti che il Dicastero e la Commissione Agrarie e Forestale prenderanno in materia di indirizzi zootecnici da attuarsi nell'ambito del territorio.

Le aziende richiedenti dovranno produrre il 50% delle unità foraggere necessarie per l'allevamento del bestiame. Detto 50% dovrà pervenire per il 50% da terreni in proprietà. Terreni in affitto potranno essere utilizzati per il computo delle U.F. restanti solo se condotti con regolari contratti e nei termini con cui viene regolamentato il rapporto di affittanza. L'azienda con un preciso programma di respiro poliennale deve evidenziare l'effettiva capacità di gestione degli

allevamenti, anche in rapporto alla manodopera disponibile.

Gli indici urbanistici utilizzabili per la costruzione di edifici destinati alla zootecnia sono quelli stabiliti dalle norme di Piano Regolatore Generale.

La Commissione Agraria e Forestale su proposta dell'Ufficio Agrario annualmente emetterà il relativo prezzario delle varie tipologie degli edifici al fine di determinare la relativa spesa ammessa su cui riconoscere i benefici di cui all'articolo specifico. Tale importo sarà corrisposto per il 50% all'inizio dei lavori e il restante 50% a collaudo avvenuto e ad abitabilità rilasciata.

Le pratiche prima di essere presentate alla Commissione Agraria e Forestale dovranno essere state approvate dalla competente commissione che rilascia la regolare concessione edilizia.

I benefici per gli impianti e strutture ed attrezzature idonei per la salvaguardia ambientale, annessi alle forme di allevamento, devono avere in via preventiva l'approvazione da parte del Servizio di Igiene Ambientale.

Le richieste concernenti i benefici di cui all'art. 22 devono riguardare la costruzione di serre di idonea dimensione che comunque permettano il conseguimento di produzioni economicamente valide tali da giustificare l'investimento. Le strutture per le quali si richiedono i benefici devono essere realizzate tenendo conto delle tecniche più avanzate nel settore e nel contempo tendere a realizzare impianti il cui costo sia il più possibile contenuto. Tali impianti saranno finanziati in via prioritaria per l'ottenimento di produzioni tipiche il cui collocamento trovi sbocco nel mercato interno. L'azienda richiedente deve dimostrare di essere in possesso di adeguate capacità professionali e di sufficiente forza lavoro per conseguire una utilizzazione economica della struttura ed una alta qualità delle produzioni. La realizzazione di dette strutture per quanto concerne le relative autorizzazioni sono legate alla osservanza delle norme urbanistiche e di P.R.G.

Per le richieste di cui all'art. 23 le aziende in possesso dei relativi requisiti dovranno presentare alla Commissione Agraria e Forestale un dettagliato programma di intervento e di realizzazioni.

Le attività o le iniziative agrituristiche devono avere un rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo che comunque devono rimanere principali.

L'attività agrituristica nel rispetto delle norme di cui alla legge non costituisce distrazione della destinazione Agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano nelle attività agrituristiche:

- a) offrire stagionalmente ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare per la consumazione sul posto cibi e bevande costituiti da prodotti prevalentemente di produzione aziendale. Nel caso che l'azienda aderisca a forme cooperative sammarinesi nel campo della produzione e trasformazione di prodotti agricoli - zootecnici può ugualmente procedere alla somministrazione di questi.

L'eventuale utilizzazione di locali per fini agrituristici legati alla ricezione ed ospitalità è limitata ai fabbricati rurali facenti parte dell'azienda o delle azien-

de interessate già presenti e di particolare valore ambientale ed urbanistico.

L'Ufficio Agrario, l'Ufficio Urbanistica e l'Ufficio del Turismo proporranno alla Commissione Agraria e Forestale una precisa normativa in merito nella quale sarà precisato:

- 1) Le aree di territorio in cui sarà possibile attuare il sorgere di iniziative agrituristiche.
- 2) Il rapporto iniziativa e realtà aziendale.
- 3) Il tipo di interventi finanziabili riguardanti le strutture e le infrastrutture.
- 4) Gli interventi di carattere ambientale sia come tipologia che entità.

L'istruttoria per l'esame delle pratiche di cui all'art. 23 deve essere eseguita in maniera congiunta dagli Uffici Agrario, Urbanistica e Turismo.

Art. 5

Scorte e Conduzioni

Le incentivazioni di cui all'art. 24 dovranno riguardare macchine, motori ed attrezzature Agricole il cui impiego sia economicamente giustificato nell'azienda o nelle aziende richiedenti. Le macchine e le attrezzature di stretta specializzazione devono giustificare il loro impiego nell'azienda in relazione all'orientamento produttivo.

Per assicurare il migliore uso e la più confacente ordinaria manutenzione non è consentita la incentivazione di nuove macchine dello stesso tipo sino a che non saranno state ammortizzate le prime. A tal fine la Commissione Agraria e Forestale prenderà in esame solo i casi di forza maggiore.

La Commissione Agraria e Forestale su proposta dell'Ufficio Agrario predisporrà annualmente una specifica tabella degli ammortamenti delle varie macchine motori ed attrezzi agricoli nonché le norme per la determinazione della spesa ammessa.

Le incentivazioni di cui all'art. 25, sono strettamente vincolate ad un preciso programma di ristrutturazione aziendale legato alla innovazione produttiva nonché alla riorganizzazione delle strutture.

Documento fondamentale e parte integrante della pratica è la presentazione di un preciso programma di ristrutturazione corredato da elaborati tecnici, computi economici e proiezioni produttive dell'azienda, della possibilità occupazionale nel tempo.

La determinazione della produzione lorda vendibile aziendale su cui determinare l'ammontare del prestito deve essere calcolata sulla base dell'orientamento produttivo dell'azienda stessa tenuto conto delle rese medie produttive e del reale valore di mercato delle produzioni agricole zootecniche.

Art. 6

Allevamenti

Per gli acquisti di cui all'art. 27 l'azienda richiedente deve essere dotata di idonee e razionali strutture atte all'allevamento del bestiame.

L'azienda richiedente deve produrre il 50% di U.F. necessarie all'alimentazione del bestiame alleva-

to

Le U.F. di cui sopra possono provenire da terreni in proprietà e terreni in affitto con un rapporto di affittanza il cui contratto sia registrato nei termini indicati dalla legge.

Il bestiame che si intende acquistare deve essere regolarmente iscritto al L.G.. Detto certificato deve essere rilasciato dalle Associazioni Nazionali di Razza e attestare i requisiti per l'iscrizione al Libro Nazionale di Razza.

Tali requisiti sono valutati dall'Ufficio Agrario e Forestale avvalendosi di esperti zootecnici di razza in materia di selezione. Gli animali acquistati non devono avere una età superiore ai 30 mesi e non meno di 14 mesi. Il valore dei capi per i quali viene richiesto il beneficio di cui all'art. 27, valutata la documentazione prodotta dal richiedente, sarà determinato dall'Ufficio Agrario e Forestale sulla base dei seguenti parametri: età, razza, valore morfologico, valore genetico, condizione di mercato, stato funzionale dell'animale. L'Ufficio Agrario è chiamato a fornire alla Commissione Agraria e Forestale tutti gli elementi tecnici ed economici utili per la emanazione delle direttive.

Hanno priorità ai fini del riconoscimento dei benefici, di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 31, i bovini nelle linee produttive carne e latte e gli equini da carne. Per gli acquisti di cui all'art. 28 i richiedenti devono condurre allevamenti con una consistenza minima di 10 fattrici.

I soggetti per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 28 devono essere iscritti al L.G. con relativa approvazione per idoneità alla riproduzione riferita allo standard di razza previsto dal regolamento del L.G.

I soggetti devono disporre di idonea e ufficiale documentazione attestante la formula eritrocitaria della linea materna e paterna.

L'Ufficio Agrario può avvalersi per la valutazione preventiva dei soggetti di esperti zootecnici di razza. L'Ufficio Agrario ha il compito, sulla base delle caratteristiche del soggetto, valutazione morfologica, valutazione genealogica, età, andamento del mercato, di determinare l'ammontare della spesa ammessa su cui calcolare il beneficio previsto dalla legge.

Gli animali acquistati non devono avere una età inferiore a mesi 14 e non superiore a mesi 22.

Il beneficio è riconosciuto per l'acquisto sia di riproduttori da utilizzare in purezza che riproduttori per realizzare forme di incroci tali da esaltare le caratteristiche produttive dei soggetti ottenuti. L'Ufficio Agrario sulla base delle realtà zootecniche presenti proporrà alla Commissione Agraria le specie e le razze da ammettere a beneficio, attraverso la emanazione di una specifica delibera che tenga in considerazione le linee di politica generale nel settore zootecnico.

In applicazione dell'art. 29 l'Ufficio Agrario e Forestale ha il compito di creare nell'ambito della propria struttura la "banca del seme" da cui prelevare tutto il seme necessario per gli interventi di fecondazione.

A tale scopo lo stesso ufficio è autorizzato ad allacciare contatti e rapporti di collaborazione con centri di fecondazione artificiale ritenuti idonei. Annualmente l'Ufficio Agrario proporrà alla Commis-

sione Agraria e Forestale un preciso programma di fecondazione artificiale da attuare negli allevamenti sammarinesi contenente le seguenti caratteristiche:

- rapporto convenzionale con gli operatori regolarmente abilitati che attuano la fecondazione artificiale contenente aspetti tecnico operativi ed economici.
- Il programma di accoppiamenti aziendali riferito ad ogni singolo allevatore.

Il beneficio di cui all'art. 29 è esteso sia per interventi di fecondazione artificiale in purezza che per la realizzazioni di incroci fra razze diverse ed interazziali. Il beneficio comprende l'onere riguardante il costo del puro seme e la prestazione dell'operatore tecnico che pratica l'intervento di inseminazione.

Per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 30 l'allevatore deve in maniera costante e progressiva in relazione alle nascite ottemperare alle denunce di cui al medesimo articolo nei termini fissati. Per l'espletamento della denuncia l'Ufficio Agrario predisporrà idonea modulistica che sarà messa a disposizione degli allevatori.

L'Ufficio Agrario sulla base delle specifiche denunce attuerà la marchiatura dei singoli soggetti entro un mese dalla nascita. La marchiatura ha lo scopo di determinare l'esatta individuazione dei soggetti al fine della creazione di una precisa scheda di stalla per ogni singolo allevatore.

L'Ufficio Agrario in relazione alla cronologia delle nascite procederà alla esecuzione di precisi controlli per la emissione dei collaudi per la liquidazione del premio nascite dai quali dovrà risultare la presenza in allevamento dei soggetti nati per un periodo di mesi 6.

Questa è condizione essenziale per la liquidazione del premio. Specifica delibera della Commissione Agraria e Forestale annualmente stabilirà l'entità del premio sulla base di una precisa relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Agrario. Il premio è liquidato sia per soggetti nati in purezza che soggetti d'incrocio.

I benefici di cui all'art. 31 sono riservati a quei soggetti iscritti al L.G. e sottoposti ai relativi controlli funzionali di razza in relazione alla loro attitudine.

L'Ufficio Agrario e Forestale è tenuto ad attuare i controlli funzionali di cui sopra a mezzo di proprio personale in possesso dei requisiti previsti dalle norme di L.G. od a mezzo di personale estraneo all'Ufficio, abilitato all'attuazione dei controlli, con la stipula di apposita convenzione.

Per l'attuazione dei controlli di cui sopra nonché per la gestione del L.G. l'Ufficio Agrario è autorizzato ad allacciare rapporti ed a stipulare apposita convenzione con associazioni allevatori limitrofe aderenti alle associazioni nazionali.

Il premio allevamento fattrici viene liquidato a parto avvenuto debitamente verificato da parte di personale dell'Ufficio Agrario.

L'Ufficio Agrario fornirà alla Commissione Agraria e Forestale elementi tecnico-economici per la formulazione della delibera che indicherà l'entità del premio tenendo conto delle razze, attitudine, valore produttivo.

Art. 7

Coltivazioni

Gli impianti di vigneti di cui all'art. 33 potranno essere realizzati in zone a vocazione viticola rientranti nel catasto dei vigneti così delimitato: a sud-est della strada Faetano Valdragone sino al punto di inserzione con la Superstrada in località Tavolucci; indi prosegue sulla superstrada sino alla località Brandolina e continua sino a congiungersi alla strada Ventoso confine.

Sono comprese pure nel catasto le località Cà Rigo e Montegiardino nonché altre limitate zone del territorio a chiara vocazione viticola riconosciute sulla base di precisi riferimenti dell'Ufficio Agrario, dalla Commissione Agraria e Forestale. La delimitazione delle aree a vocazione viticola è indicata in apposita planimetria di massima realizzata dall'Ufficio Agrario entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento ed approvata dalla Commissione Agraria e Forestale.

Nell'interno di tali zone si intendono a vocazione viticola quelle aree di stretta aderenza con la carta d'uso dei suoli, lavorabili meccanicamente e stabili. In tali zone gli impianti viticoli saranno realizzati sulla base delle norme che regolano la viticoltura (Legge 31 ottobre 1986 n.127).

Gli impianti sono incentivati a condizione che siano effettuati secondo le direttive tecniche ed economiche dell'Ufficio Agrario e Forestale. Tali norme tendono ad assicurare una produzione che esalti la qualità.

Le norme in parola orienteranno:

- sulla scelta dei vitigni;
- sui sestri di impianto;
- sulle forme d'allevamento;
- su altre tecniche d'impianto e colturali che hanno particolare incidenza sulle produzioni.

Le produzioni dovranno tenere conto dei relativi disciplinari di produzione emessi sulla base della Legge 31 ottobre 1986 n.127.

Le norme unitamente ai costi di impianto, per la determinazione della spesa ammessa saranno emesse sulla base di precise indicazioni formulate dall'Ufficio Agrario, dalla Commissione Agraria e Forestale. Alla domanda, da parte dei richiedenti va unita apposita dichiarazione con la quale ci si impegna a consegnare l'intera produzione a strutture consortili cooperative riconosciute ed indicate dalla Commissione Agraria e Forestale per almeno 6 anni dall'impianto (sei vegetazioni) - modulo G. I contributi di cui al secondo comma dell'art. 33 sono concessi nel rispetto delle presenti norme purchè anche questi sorgano in zone contemplate nel catasto vigneti o riconosciute idonee.

La Commissione Agraria sulla base di una precisa documentazione tecnica fornita dall'Ufficio Agrario annualmente indicherà le altre coltivazioni arboree ammesse a beneficio dell'art. 34, tenendo conto delle linee generali di politica agraria, delle indicazioni della carta d'uso dei suoli, anche di precisi indirizzi per la salvaguardia del territorio, nonché di una reale e facile collocazione delle produzioni ricavate. Le coltivazioni arboree indicate dovranno, agronomicamente, pedologicamente e chimatologicamente trovare ade-

guato abitat che garantisca un loro normale sviluppo vegetativo ed una conseguente resa produttiva nonché economicamente capaci di fornire adeguato reddito. Per gli impianti di oliveti, l'Ufficio Agrario predisporrà precisa normativa sulle varietà da mettere a dimora, tecniche d'impianto, computi per la determinazione della spesa ammessa, nonché un organico programma di sviluppo di detta coltivazione basato su: delimitazione delle aree a vocazione, investimenti e superfici, valorizzazione della produzione ricavata. I richiedenti di cui al secondo comma dell'art. 34 dovranno allegare alla pratica una dichiarazione impegno per una razionale, continuativa coltivazione dell'impianto.

L'Ufficio Agrario annualmente, sulla base delle prenotazioni di colture portaseme che dovranno pervenire all'Ufficio Agrario entro il 15 luglio, predispone un piano di investimento territoriale onde assicurare la purezza delle coltivazioni.

Nella redazione di tale piano avranno preminenza le ditte ed i coltivatori che da tempo attuano le predette colture.

La Commissione Agraria valutata l'entità di dette coltivazioni, il rapporto fra p.l.v. delle aziende e entità del valore lordo ricavabile da dette colture ad ettaro, sulla base di orientamenti di politica agraria può riconoscere un contributo d'investimento riferito ad ettaro.

L'ammontare del contributo e le coltivazioni a cui questo è legato sarà fissato annualmente dalla Commissione Agraria e Forestale entro il maggio di ogni anno.

La coltivazione di essenze officinali dovrà rientrare in un preciso programma teso alla valorizzazione di terreni marginali non agronomicamente possibili ad essere diversamente utilizzati in funzione anche di una valorizzazione ambientale e di tutela e salvaguardia idrogeologica del territorio. L'Ufficio Agrario sottoporrà alla Commissione Agraria e Forestale un preciso programma di attuazione di respiro quinquennale, in detto piano saranno individuati le essenze da ammettere a coltivazione, le aree e la tipologia dei terreni in cui dimorare dette coltivazioni, le norme di coltivazione tese a ricavare produzioni mediante l'uso di mezzi tecnici biologici e naturali, la superficie annualmente da investire, i costi per la esecuzione degli impianti su cui determinare la spesa ammessa.

La domanda per la realizzazione di coltivazioni da parte di operatori non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della legge deve essere accompagnata da un impegno per una razionale conduzione degli impianti per i quali sono stati usufruiti benefici.

La realizzazione di impianti pluriaziendali per la trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle essenze officinali e loro derivati potranno essere prese in considerazione sulla base di organici programmi che garantiscano la creazione di iniziative economicamente valide e tecnicamente compatibili con le forme di coltivazioni attuate e la loro capacità produttiva. La Commissione Agraria e Forestale nel valutare le richieste presentate è tenuta a compiere a mezzo dell'Ufficio Agrario precise valutazioni sulla economicità della iniziativa compiendo specifici confronti con iniziative analoghe presenti fuori territorio.

Per l'impianto e il miglioramento delle coltiva-

zioni foraggere di cui all'art. 37 il richiedente deve osservare le direttive tecniche ed economiche dell'Ufficio Agrario e Forestale emanate attraverso apposita delibera della Commissione Agraria e Forestale. Richieste avanzate da operatori agricoli con i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 devono essere inquadrare in un preciso piano di potenziamento degli allevamenti aziendali, od in presenza di aziende prive di attività zootecnica in cui la specializzazione a coltivazione foraggere deve costituire la preminenza produttiva aziendale e deve essere accompagnata da documentazione che attesti la sottoscrizione di contratti d'affitto annuali o stagionali, per la raccolta dei prodotti con aziende in cui è inserito l'allevamento zootecnico. Detti contratti devono sottostare specificamente alle norme di cui all'art. 13 della legge ed alle norme generali sulla affittanza.

Per l'accoglimento delle richieste di cui all'ultimo comma dell'art. 37, documentazione base è la presentazione di elaborati che attestino dal lato agronomico, geologico e pedologico che l'intervento per cui si richiedono i benefici concorre al consolidamento ed alla salvaguardia idrogeologica dei terreni oggetti di intervento. Il richiedente deve dimostrare effettiva possibilità di realizzazione delle opere programmate nonché di una successiva conduzione dei terreni in maniera razionale in modo da non compromettere gli interventi realizzati.

Per la realizzazione dei pascoli e prati-pascolo valgono le disposizioni tecniche ed economiche previste per le altre coltivazioni foraggere.

Recinzioni ad uso zootecnico ed al relativo pascolo, devono essere realizzate su terreni che dal lato agronomico ed idrogeologico permettano un loro razionale sfruttamento e non compromettano la stabilità dei terreni.

L'azienda richiedente per poter beneficiare degli incentivi deve attuare nel proprio ciclo produttivo l'allevamento finalizzato allo sfruttamento dei pascoli, o mettere in atto contratti di affitto annuali o stagionali per il pascolamento.

Art. 8

Trasformazione commercializzazione dei prodotti, premi di produzione, cooperazione, assistenza tecnica economica

Il marchio per la valorizzazione e la tipicizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici della Repubblica di San Marino è specifico per ogni prodotto.

La Commissione Agraria e Forestale su richiesta di enti o strutture cooperative o associative prenderà in esame di volta in volta le specifiche richieste. L'istituzione del marchio è legata alla emanazione di regolamenti e disciplinari di produzione e commercializzazione emanati a mezzo di appositi Decreti Reggenziali su proposta della Commissione Agraria e Forestale.

Annualmente sulla base delle linee di politica agraria verrà varato il programma dei premi di produzione e conferimento agli enti cooperativi. Il programma individuerà i prodotti su cui intervenire, la forma di intervento, l'entità del premio, i termini per accedere ai

premi stessi, le modalità di liquidazione.

I premi di conferimento sono riservati a soci di cooperative costituite ai sensi della Legge 17 giugno 1974 n.45. Gli enti cooperativi annualmente devono presentare richiesta alla Commissione Agraria e Forestale.

Per la liquidazione del premio di conferimento gli enti cooperativi dovranno comunicare all'Ufficio Agrario l'entità dei conferimenti suddivisi per singoli soci.

L'Ufficio Agrario provvederà alla emissione delle relative proposte di pagamento ai singoli conferenti espletati i controlli e le varie procedure amministrative.

Alla domanda per gli aiuti di cui all'art. 40 gli enti cooperativi devono allegare:

- statuto dell'ente, certificato attestante l'iscrizione dell'ente nel registro delle cooperative, associazioni cooperative, consorzi cooperativi, delibera del consiglio di amministrazione od assemblea che autorizza la richiesta dei benefici e la esecuzione delle opere, l'elenco dei soci aggiornato nonchè tutte le possibili documentazioni tecniche sugli interventi previsti o sugli acquisti, i progetti esecutivi, dettagliata relazione economica.

L'entità del valore degli affitti su cui determinare il concorso con contributo sarà fissato dall'ufficio Agrario. Il contratto di affitto degli immobili deve essere regolarmente registrato. Gli immobili affittati devono essere effettivamente utilizzati, ed idonei per l'attività dell'ente richiedente.

I benefici di cui all'art. 41 possono essere concessi agli enti cooperativi, associazioni, cooperative e consorzi di cooperative costituite ai sensi della Legge 17 giugno 1974 n.45 "Provvedimento sulla Cooperazione Agricola". All'atto della richiesta deve essere allegato alla domanda: statuto dell'ente, certificato attestante l'iscrizione dell'ente nel registro delle cooperative, associazioni cooperative, consorzi cooperativi, delibera del Consiglio di Amministrazione o Assemblea che autorizzi la richiesta dei benefici, elenco dei soci.

La richiesta deve rientrare in un preciso programma di sviluppo dell'ente nei termini previsti dall'oggetto sociale dal quale emergono, mediante la presentazione di un analitico bilancio previsionale di gestione il volume degli investimenti, i costi di gestione, l'impegno occupazionale, gli acquisti, gli oneri di trasformazione e l'ammontare finanziario complessivo delle attività attuate.

La Commissione Agraria e Forestale sulla base di adeguata istruttoria eseguita dall'Ufficio Agrario può riconoscere un credito di conduzione pari ad un massimo dell'80% del volume complessivo del bilancio previsionale.

Le richieste di cui all'art. 42, prestiti di conduzione, possono essere presentate da enti cooperativi, associazioni cooperative, cooperative costituite ai sensi della Legge 17 giugno 1974 n.45.

Gli Enti all'atto della presentazione della domanda devono allegare: statuto dell'ente, certificato di iscrizione dell'ente nell'apposito registro, delibera del Consiglio di Amministrazione o Assemblea che autorizzi la presentazione della richiesta, elenco dei soci,

attestato riportante la data di costituzione dell'ente medesimo, l'ammontare del prestito richiesto, la specificazione se si intende richiedere il credito per la durata di anni sei o se di carattere annuale. Il volume complessivo del credito sarà deliberato dalla Commissione Agraria e Forestale tenendo conto dei seguenti elementi: caratteristica in relazione all'oggetto sociale, dell'attività operativa, andamento economico dell'ente e stato patrimoniale, rapporto dell'ente ed attività agricola generale. Alla domanda va unita altresì una dettagliata relazione tecnico-economica dalla quale deve emergere con chiarezza il piano di utilizzo del credito concesso, unitamente ad un articolato bilancio previsionale della cooperativa.

Il piano volto a far conoscere e diffondere i prodotti agricoli e zootecnici di San Marino, deve essere predisposto d'intesa con l'Ufficio del Turismo, delle cooperative o consorzi di produzione trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonchè di altre entità sia pubbliche che private interessate ed utili allo scopo.

Detto piano dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Commissione Agraria e Forestale.

Particolare cura dovranno trovare le manifestazioni agro-turistiche tese alla valorizzazione ambientale e delle produzioni.

L'Ufficio Agrario d'intesa con il Centro di Formazione Professionale predisporrà entro il 30 settembre il piano di realizzazione dei corsi di specializzazione e di aggiornamento riservato agli operatori agricoli o aspiranti tali.

Lo svolgimento dei corsi dovrà comprendere lezioni teoriche ed un adeguato numero di esercitazioni pratiche.

Gli allievi non dovranno superare il numero massimo di 20, la frequenza è obbligatoria.

Alla fine di ogni singolo corso saranno svolti esami con il rilascio di un apposito attestato a coloro che avranno superato le prove teorico-pratiche.

La Commissione d'esame è presieduta dal Direttore dell'Ufficio Agrario e Forestale ed è composta da due docenti di ogni singolo corso, dal Dirigente del Centro Professionale e da un Rappresentante delle Organizzazioni dei lavoratori.

Gli allievi che hanno conseguito l'attestato, a loro richiesta potranno essere iscritti in apposito elenco che sarà tenuto dall'Ufficio del Lavoro.

Il piano dei corsi predisposto dovrà essere sottoposto preventivamente all'esame della Commissione Agraria e Forestale.

L'Ufficio Agrario è altresì tenuto annualmente a predisporre un programma di assistenza tecnico-economica nei vari settori dell'agricoltura, bonifica e tutela ambientale mediante la realizzazione di riunioni, conferenze, convegni e attività di divulgazione.

Anche tale programma dovrà essere sottoposto all'esame preventivo della Commissione Agraria e Forestale.

Art. 9

Forestazione, piano generale di rimboschimento, comitato assistenza tecnica, interventi per occupazione in agricoltura

Il piano generale di rimboschimento previsto all'art. 45 sarà redatto dall'Ufficio Agrario e Forestale su precisa direttiva del Dicastero Agricoltura. Detto piano dovrà tener conto delle disposizioni in materia di legge di Piano Regolatore Generale, urbanistica e di bonifica delle zone calanchive. Le aree nelle quali sarà sviluppato il programma di rimboschimento dovranno rientrare in quelle zone che a Piano Regolatore Generale sono individuate a: zone a rispetto fluviale, zone verdi esistenti, zone atte a rimboschimento, zone a parco territoriale, zone a parco territoriale a P.P., zone a parco urbano, zone a verde privato, zone verdi da attrezzare, zone agricole, nonché terreni a specifica vocazione forestale e terreni con esigenza di consolidamento attuabile a mezzo di rimboschimenti.

Detto piano dovrà tener conto delle indicazioni di carattere tecnico-specifico ed idrogeologico presenti nella carta dei suoli della Repubblica e relativi elaborati specificativi. Il piano unitamente ad una cartografia di massima indicante le aree oggetto di intervento dovrà contenere:

- il programma di attuazione indicante le superfici complessive nonché le minime da realizzare annualmente che non dovranno essere inferiori a Ha.5.00.00;
- le direttive tecniche di attuazione;
- il supporto finanziario per la realizzazione.

Per l'attuazione del piano generale di rimboschimento riguardante aree di privati il Dicastero Agricoltura a mezzo dell'Ufficio Agrario sottoscriverà apposite convenzioni per l'occupazione di dette aree, per l'esecuzione dei rimboschimenti e successive manutenzioni. Gli interventi di rimboschimento e successive manutenzioni potranno essere realizzati mediante strutture pubbliche o mediante imprese o cooperative all'uopo autorizzate. Le convenzioni dovranno altresì contenere i termini di occupazione dell'area che non potrà essere inferiore ad anni 10 prima della restituzione in gestione ai privati proprietari. Le aree rimboschite saranno sottoposte a vincolo forestale e ambientale sulla base delle leggi in materia operanti.

I privati proprietari che intendono eseguire direttamente i rimboschimenti in aree inserite nel piano o riconosciute valide dovranno presentare richiesta alla Commissione Agraria e Forestale allegando la seguente documentazione: certificato catastale e planimetria dell'area, impegno ad eseguire razionalmente le opere e le relative manutenzioni sottoscrivendo il modulo H. Se la richiesta riguarda terreni gestiti in affitto, unitamente al contratto d'affitto stipulato nei termini della legge deve essere allegata dichiarazione del proprietario che acconsente all'intervento.

Per dette opere l'Ufficio Agrario sottoporrà alla Commissione Agraria annualmente per l'approvazione, un prezzario delle opere al fine di determinare la spesa ammessa.

Per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 46 la pratica deve avere il parere preventivo congiunto dell'Ufficio Agrario, dell'Ufficio Progettazione e dell'Ufficio Urbanistica.

Il comitato di cui all'art. 48 dovrà predisporre un programma di interventi di carattere triennale contenente le iniziative, i costi e le forme di intervento da applicare nelle aziende agricole. Le aziende agrarie

interessate alla attuazione delle direttive del comitato dovranno presentare richiesta alla Commissione Agraria e Forestale al fine di poter usufruire dei benefici di cui all'art. 49. Valutate le richieste il comitato sottoporrà alla Commissione Agraria e Forestale un analitico programma di interventi indicando i settori applicativi, gli oneri finanziari e prospettando la fase organizzativa di attuazione.

Per le pratiche di cui all'art. 50 l'Ufficio Agrario è tenuto a verificare costantemente se sussistono le condizioni per accedere al beneficio. I benefici di cui all'art. 51 sono vincolati all'effettivo rapporto di dipendenza con l'azienda in maniera continuativa.

Per la riduzione del 50% degli oneri sociali l'azienda è tenuta a presentare all'Istituto Sicurezza Sociale apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio Agrario attestante l'avvenuta approvazione del beneficio da parte della Commissione Agraria e Forestale.

L'Ufficio Agrario è tenuto a verificare costantemente se sussistono le condizioni per accedere al beneficio.

Art. 10

Disposizioni generali, forme di garanzie, sanzioni

Lo Stato garantisce gli enti finanziari dei mutui e dei prestiti attraverso apposita convenzione. Il beneficiario si impegna al pagamento dei ratei ed acconsente l'iscrizione del privilegio a favore dell'Ecc.ma Camera dei predetti mutui e prestiti, sottoscrivendo il modulo F.

I prestiti inerenti l'acquisto di bestiame, acquisto di attrezzature agricole non facenti parte di strutture edilizie, la concessione di crediti di conduzione aziendali o per enti cooperativi sono garantiti da cambiale agraria.

L'Ufficio Agrario e Forestale in caso di eventuali inadempimenti alle norme di concessione degli incentivi provvede a seguito di autorizzazione della Commissione Agraria e Forestale ad iniziare l'azione di recupero delle somme che in base all'art. 54 debbono essere restituite.

L'Ufficio predetto, constatate le inadempienze, ne determina l'entità e redige apposito verbale che invia alla Segreteria Generale Amministrativa per i necessari adempimenti.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 marzo 1990/1689 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Leo Achilli - Gloriana Ranocchini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

Modulo "A"

REPUBBLICA DI
UFFICIO AGRARIO



SAN MARINO
E FORESTALE

COMMISSIONE AGRARIA E FORESTALE

Domanda per ottenere i benefici di cui alla
Legge 20 Settembre 1989 n.96
"Interventi per lo sviluppo dell'Agricoltura"

Prot. arrivo n. _____

Spett.le Commissione Agraria e Forestale

Data _____

Sede

_____ sottoscritt _____

resident _____

in qualità di _____

dell'Azienda sita in località _____

di complessivi Ha. _____ R.D. _____,

chied _____

di poter usufruire dei benefici previsti dalla Legge 20 Settembre 1989 n. 96 art. _____

comma _____

_____ sottoscritt _____ a conoscenza della legge in oggetto e successivo decreto del
_____ che regola e dà pratica attuazione alla medesima.

Si allegano alla presente domanda:

- Licenza di _____
- Stato di famiglia
- Estratti catastali dei terreni costituenti l'azienda
- Relazione tecnica
- Contratti d'affitto
- Preventivo di spesa
- Progetto
- Atto notarile

San Marino li _____

(Firma Richiedente/i)

Modulo "B"

REPUBBLICA DI
DICASTEROSAN MARINO
AGRICOLTURA

UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

Prot. n. _____ Licenza n. _____

Vista la richiesta presentata dal Sig. _____

_____Vista la delibera della Commissione Agraria e Forestale del _____
_____ si rilascia la licenza di "Operatore Agricolo coltivatore
diretto" ai sensi dell'art.2 della Legge 20 Settembre 1989 n.96 e del regolamento applicativo del
_____ n. _____.

San Marino li _____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AGRARIO

Modulo "C"

REPUBBLICA DI
DICASTEROSAN MARINO
AGRICOLTURA

UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

Prot. n. _____ Licenza n. _____

Vista la richiesta presentata dal Sig. _____

_____Vista la delibera della Commissione Agraria e Forestale del _____
_____ si rilascia la licenza di "Operatore Agricolo Imprenditore" ai
sensi dell'art.3 della Legge 20 Settembre 1989 n. 96 e del regolamento applicativo del _____ n.
_____.

San Marino li _____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AGRARIO

Modulo "D"

REPUBBLICA DI
DICASTEROSAN MARINO
AGRICOLTURA

UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

Prot.n. _____ Licenza n. _____

Vista la richiesta presentata dal Sig. _____

_____Vista la delibera della Commissione Agraria e Forestale del _____
_____ si rilascia la licenza di "Operatore Agricolo Imprenditore"
Cooperativa o Associazione Cooperativa ai sensi dell'art.3 della Legge 20 Settembre 1989 n.96 e del
regolamento applicativo del _____ n. _____.

San Marino li _____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AGRARIO

MODULO "E"

REPUBBLICA DI



SAN MARINO

UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

Prot. n°

Pratica n°

OGGETTO: Documentazione ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 20 settembre 1989 n.96

ALL'UFFICIO DEL REGISTRO E DELLE IPOTECHE

SAN MARINO

In relazione alla domanda presentata alla Commissione Agraria e Forestale da Signor..... in qualità di resident.... in Parrocchia di..... vista la documentazione richiesta ed espletate le indagini del caso, ai fini dell' applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. della legge "Interventi per lo sviluppo dell'Agricoltura".

SI CERTIFICA

che la Commissione Agraria, nella riunione del, ha riconosciuto che i suddett ha diritto alle agevolazioni fiscali richieste per l'atto di concernente i ben immobil distint al catasto come segue:

San Marino, li

Il Direttore

Modulo "F"

REPUBBLICA DI



SAN MARINO

UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

Prot. n°

OGGETTO: Esenzione bollo cambiale agraria

Al

Si attesta che il Signor
resident in qualità di

ha diritto alle esenzioni fiscali previste dall'art. 7 della Legge 20 settembre 1989 n.96 "Interventi per lo sviluppo dell'Agricoltura" per le seguenti operazioni che il medesimo andrà a porre in essere:

San Marino, li

Il Direttore

.....

Modulo "G"

REPUBBLICA DI



SAN MARINO

UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

OGGETTO: Legge 20 settembre 1989 n. 96, art.33 contributo impianto vigneti.

Il sottoscritto

..... residente a

avendo inoltrato domanda per ottenere il contributo previsto dall'art.20, con la presente dichiarazione si impegna di conferire l'intera produzione del vigneto incentivato ottenuta nei primi 6 anni di vita dell'impianto.

San Marino, li

(Firma)

.....

REPUBBLICA DI



SAN MARINO

UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

OGGETTO: Legge 20 settembre 1989 n.96, Impegno realizzazione opere di manutenzione rimboschimento.

Il sottoscritto

..... residente a

avendo inoltrato domanda per ottenere il contributo previsto dall'art.45 con la presente dichiarazione si impegna ad eseguire le relative opere di manutenzione sull'intervento realizzato seguendo le disposizioni tecniche indicate dall'Ufficio Agrario.

San Marino, li

(Firma)

.....

Modulo "I"

REPUBBLICA DI



SAN MARINO

UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

Prot. n°

Pratica n°

OGGETTO: Domanda per la concessione di Mutuo o Prestito ai sensi della Legge 20 settembre 1989 n.96 che acconsente iscrizione privilegio in favore della Ecc.ma Camera per prestiti e mutui.

ALL'ISTITUTO DI CREDITO

.....
SAN MARINO

Il sottoscritto
 cittadino residente a
 di qualifica, inoltra domanda al fine di ottenere il (1)
 per l'importo di Lire
 (diconsi lire)
 riconosciutogli, in forza della sopra indicata legge, dalla Commissione Agraria e Forestale nella seduta del
 come da allegata dichiarazione.

Il (1) si riferisce all'acquisto di quanto segue (2):

In conformità a quanto prescritto dall'art.53 della legge citata e al regolamento (art.10) il sottoscritto si impegna sin da ora ad acconsentire, come acconsente a tutti gli effetti, a che sui beni mobili o immobili oggetto della concessione del mutuo o prestito, venga iscritto privilegio a favore della Ecc. ma Camera di San Marino per l'importo del mutuo o prestito che gli verrà concesso. A tale scopo autorizza i competenti Uffici a compiere le opportune formalità, esonerandoli da ogni e qualsiasi responsabilità. Dichiaro inoltre: a) che i mobili o gli immobili sui quali andrà a gravare il privilegio sono liberi da vincoli, pesi ed ipoteche; b) di essere a perfetta conoscenza della Legge 20 settembre 1989 n.96 e del regolamento; c) di conoscere in modo specifico l'ar.54 della stessa legge; d) che tutto quanto esposto nella presente domanda corrisponde al vero.

San Marino, li

IL RICHIEDENTE
.....

1) Mutuo o Prestito.

2) I beni mobili o immobili devono essere descritti in maniera ampia e precisa.